

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IMPOSTA
SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE**

Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 7 febbraio 2008
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 10/12/2012
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 14/03/2022
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27/02/2023

INDICE

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Variazione dell' aliquota di compartecipazione

Articolo 3 – Soggetto attivo

Articolo 4 – Soggetti passivi

Articolo 5 – Modalità di applicazione

Articolo 6 – Modalità di versamento

Articolo 7 – Esenzioni

Articolo 8 – Rinvio a disposizioni di Legge

Articolo 1

Oggetto

1. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) stabilita così come previsto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998, a norma dell'art. 48, comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per la disciplina della norma devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Articolo 2¹

Variazione dell'aliquota di compartecipazione

1. Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF sono fissate con i medesimi criteri di progressività reddituale ed i medesimi scaglioni vigenti per l'IRPEF.
2. Per gli anni di imposta fino al 2021, le aliquote sono le seguenti:

Scaglioni di reddito	Aliquota in percentuale
Fino a 15.000,00 euro	0,42 punti percentuali
Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro	0,52 punti percentuali
Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 euro	0,68 punti percentuali
Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 euro	0,78 punti percentuali
Oltre 75.000,00 euro	0,80 punti percentuali

3. Per l'anno di imposta 2022, le aliquote sono le seguenti:

Scaglioni di reddito	Aliquota in percentuale
Fino a 15.000,00 euro	0,42 punti percentuali
Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro	0,52 punti percentuali
Oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 euro	0,68 punti percentuali
Oltre 50.000,00 euro	0,80 punti percentuali

4. A decorrere dall'anno di imposta 2023, si applicano le seguenti aliquote:

Scaglioni di reddito	Aliquota in percentuale
Fino a 15.000,00 euro	0,69 punti percentuali
Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro	0,70 punti percentuali
Oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 euro	0,79 punti percentuali
Oltre 50.000,00 euro	0,80 punti percentuali

¹ Articolo modificato con delibera di C.C. n. 15 del 14/03/2022 e con delibera di C.C. n. 8 del 27/02/2023

Articolo 3
Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Piacenza, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e s.m.i..

Articolo 4
Soggetti passivi

1. L'addizionale viene applicata, per ogni annualità d'imposta, ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Piacenza alla data del 1° gennaio di tale annualità sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 5
Modalità di applicazione

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, le aliquote per scaglioni di reddito, stabilite ai sensi del precedente art. 2.
2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni riconosciute per la stessa e del credito d'imposta riconosciuto ai redditi prodotti all'estero dall'art. 165 del D.P.R. n. 917/86.

Articolo 6
Modalità di versamento

1. L'imposta viene versata dal contribuente contestualmente al versamento, sia in acconto che a saldo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Il versamento deve essere effettuato direttamente al Comune di Piacenza attraverso lo specifico codice tributo assegnato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 7²
Esenzioni

1. **Per gli anni di imposta fino al 2022** l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta:
 - a) se il reddito imponibile determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di € 11.000,00;
 - b) dai soggetti facenti parte di un nucleo familiare che, da attestazione ISEE, risulta composto da almeno cinque componenti e risulta avere un reddito ISEE non

² Articolo modificato con delibera di C.C. n. 15 del 14/03/2022 e con delibera di C.C. n 8 del 27/02/2023

superiore a € 15.000,00. Per poter godere dell'esenzione, i soggetti interessati dovranno munirsi di attestazione ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente – prodotta nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 novembre dell'anno nel quale si intende far valere il diritto all'applicazione dell'esenzione – da presentare al proprio datore di lavoro in tempo utile per le operazioni di conguaglio ovvero, ove ne ricorra il caso, da utilizzare in sede di dichiarazione dei redditi.

2. A partire dall'annualità di imposta 2023 l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta:

- a) **se il reddito imponibile determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di € 15.000,00;**
- b) **dai soggetti facenti parte di un nucleo familiare che, da attestazione ISEE, risulta composto da almeno cinque componenti e risulta avere un reddito ISEE non superiore a € 15.000,00. Per poter godere dell'esenzione, i soggetti interessati dovranno munirsi di attestazione ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente – prodotta nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 novembre dell'anno nel quale si intende far valere il diritto all'applicazione dell'esenzione – da presentare al proprio datore di lavoro in tempo utile per le operazioni di conguaglio ovvero, ove ne ricorra il caso, da utilizzare in sede di dichiarazione dei redditi.**

3. Ove non ricorrano le ipotesi **di cui ai commi precedenti** l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata, con i criteri di progressività per scaglioni, applicando all'intero reddito imponibile, le aliquote di cui al precedente art. 2.

Articolo 8

Rinvio a disposizioni di Legge

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360.